

DECRETO 14 FEBBRAIO 2020

Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi



DECREE FEBRUARY 14, 2020

Update of section V of annex 1 to the decree of 3 August 2015, concerning the approval of fire prevention technical standards



Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 marzo 2020, approva l'allegato A i cui contenuti sostituiscono integralmente quanto indicato nell'allegato 1 della sezione V del DM 3 agosto 2015.

Come è noto il decreto 3 agosto 2015, in vigore dal 18 novembre dello stesso anno, rappresenta una "regola tecnica orizzontale" che standardizza i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri operativi e progettuali validi per più attività.

Il DM è articolato in 4 sezioni:

- Sezione **G – generalità** che contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio
- Sezione **S - Strategia antincendio** che indica le misure di prevenzione, protezione e gestione per la riduzione del rischio di incendio.

Nel capitolo S.1 si tratta la reazione al fuoco in termini di strategia antincendio, come misura di protezione passiva che esplica i suoi principali effetti nella fase di prima propagazione dell'incendio.

Con la reazione al fuoco si può limitare l'innesco dei materiali e la propagazione dell'incendio.

- sezione **V - regole tecniche Verticali** con le regole relative ad aree a rischio specifico
- sezione **M - Metodi**: contiene le metodologie progettuali volte alla risoluzione di specifiche problematiche tecniche

L'aggiornamento dell'allegato alla sezione V non implica adeguamenti per quanto già conforme al DM 3/8/2015 e ai successivi aggiornamenti, ed è finalizzato ad una lettura più immediata delle regole tecniche verticali per uffici (V.4), attività ricettive turistico-alberghiere (V.5), autorimesse (V.6), attività scolastiche (V.7) e attività commerciali (V.8). Tra le modifiche introdotte dal D.M. 14 febbraio 2020 le richieste di materiali appartenenti a gruppi di **reazione al fuoco** sono riepilogate nella seguente tabella:

attività	V. 4 UFFICI	V.5 ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO- ALBERGHIERE	V.6 AUTORIMESSE	V.7 ATTIVITÀ SCOLASTICHE	V.8 ATTIVITÀ COMMERCIALI
vie d'esodo verticali percorsi d'esodo (es. corridoi, atri, filtri, etc...) spazi calmi	GM2 GM3 condizionato*	25% superficie lorda interna: ammessi rivestimenti GM4		GM2 GM3 condizionato*	GM2
aree TC: spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata		GM2			
Locali attività		25% superficie lorda interna: ammessi rivestimenti GM4			
aree TA: aree dedicate a ricovero, sosta e manovra dei veicoli			non è ammesso il livello di prestazione I (<i>contributo dei materiali non valutato</i>).		
Strutture portanti e separanti delle attività SC (autosilo)			GM0		
solo per ▪ rivestimento e completamento ▪ isolamento ▪ impianti di spazi esposizione e vendita aree TA (accessibili al pubblico)					GM3

* è ammesso l'impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco (capitolo S.1) con l'incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo dell'incendio (capitolo S.6) e per la rivelazione ed allarme (capitolo S.7).

Riportiamo di seguito le tabelle di riferimento del capitolo S per una immediata individuazione delle caratteristiche dei gruppi di materiali.

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Rivestimenti a soffitto [1]	0	A2-s1,d0	1	B-s2,d0	2	C-s2,d0
Controsoffitti, materiali di copertura [2], pannelli di copertura [2], lastre di copertura [2]						
Pavimentazioni sopraelevate (superficie nascosta)						
Rivestimenti a parete [1]	1	B-s1,d0				
Partizioni interne, pareti, pareti sospese						
Rivestimenti a pavimento [1]	1	B _{fl} -s1	1	C _{fl} -s1	2	C _{fl} -s2
Pavimentazioni sopraelevate (superficie calpestabile)						

[1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi, questi ultimi devono avere la corrispondente classificazione indicata ed essere idonei all'impiego previsto.
[2] Si intendono tutti i materiali utilizzati nell'intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che costituiscono l'ultimo strato esterno.

Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Isolanti protetti [1]	2	C-s2,d0	3	D-s2,d2	4	E
Isolanti lineari protetti [1], [3]		C _L -s2,d0		D _L -s2,d2		E _L
Isolanti in vista [2], [4]	0,	A2-s1,d0	1,	B-s2,d0	1,	B-s3,d0
Isolanti lineari in vista [2], [3], [4]	0-1	A2 _L -s1,d0	0-1	B _L -s3,d0	1-1	B _L -s3,d0

[1] Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 oppure prodotti di classe di resistenza al fuoco K 10 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0.
[2] Non protetti come indicato nella nota [1] della presente tabella
[3] Classificazione riferita a prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture di diametro massimo comprensivo dell'isolamento di 300 mm
[4] Eventuale doppia classificazione italiana (componente esterno che ricopre su tutte le facce esposte alle fiamme il componente isolante - componente isolante a sé stante) riferita a *materiale isolante in vista* realizzato come prodotto a più strati di cui almeno uno sia componente isolante; quest'ultimo non esposto direttamente alle fiamme

Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per l'isolamento

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Condotte di ventilazione e riscaldamento	0	A2-s1,d0	1	B-s2,d0	1	B-s3,d0
Condotte di ventilazione e riscaldamento preisolate [1]	0-1	B-s2,d0	0-1	B-s2,d0	1-1	B-s3,d0
Raccordi e giunti per condotte di ventilazione e riscaldamento (L ≤ 1,5 m)	1	B-s1,d0	1	B-s2,d0	2	C-s3,d0
Canalizzazioni per cavi per energia, controllo e comunicazioni [2]	0	[na]	1	[na]	1	[na]
Cavi per energia, controllo e comunicazioni [2] [3]	[na]	B2 _{ca} -s1,d0,a1	[na]	C _{ca} -s1,d0,a2	[na]	E _{ca}

[na] Non applicabile.
[1] Eventuale doppia classificazione italiana riferita a *condotta preisolata* con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme; la prima classe è riferita alla condotta nel suo complesso (nel caso di superfici esterne non combustibili che offrano adeguate garanzie di stabilità e continuità anche nel tempo, la classe attribuita alla condotta nel suo complesso è 0), la seconda classe è riferita al componente isolante. La singola classe europea B-s2,d0 è ammessa solo se il componente isolante non è esposto direttamente alle fiamme per la presenza di uno strato di materiale incombustibile o di classe A1 che lo ricopre su tutte le facce, ivi inclusi i punti di interruzione longitudinali e trasversali della condotta.
[2] Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili.
[3] La classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento *d0* può essere declassata a *d1* qualora la *condizione d'uso finale* dei cavi sia tale da impedire fisicamente il gocciolamento (es. posa a pavimento, posa in canalizzazioni non forate, posa su controsoffitti non forati, ...).

Tabella S.1-8: Classificazione in gruppi di materiali per impianti

Le disposizioni approvate a febbraio confermano l'importante cambiamento in atto nella stesura delle norme antincendio per cui sono attese ulteriori nuove disposizioni a completamento di un ampio progetto di strumenti per la prevenzione incendi.

In allegato DECRETO 14 febbraio 2020 Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.